# Protocollo di intesa

tra

il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (di seguito chiamato Forlilpsi) – dell’Università degli Studi di Firenze, con sede in Via della Pergola n. 58-60, 50121 Firenze, C.F. 01279680480, pec……….rappresentato dal Direttore Prof. Pierluigi Minari, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) del 08 maggio 2014.

e

l ’ E n t e … … … … … … … … … . . , c o n s e d e i n ,

C.F…………………..P.IVA……………………, pec…………..rappresentato dal Direttore/ Dirigente/Presidente……;

premesso che

* Il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia

……………………….;

* L’Ente ;
* l e P a r t i s o n o i n t e r e s s a t e a d u n a c o l l a b o r a z i o n e f i n a l i z z a t a a ;
* le Parti sono interessate a formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Articolo 1 - Premesse

Le premesse, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

# Articolo 2 – Attività oggetto di collaborazione tra le Parti

Le Parti si impegnano a collaborare allo svolgimento della ricerca avente ad oggetto……………

………………………………………………………………………………………………………… Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare eventuali altri Accordi che si rendesse necessario

Le Parti convengono che la collaborazione di cui ai precedenti punti debba essere svolta a condizione di reciprocità e stabiliscono…

***Ipotesi: che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico degli Enti firmatari.***

Le Parti convengono sulla possibilità che al presente Protocollo di intesa partecipino altri Enti…….. Tale possibilità è subordinata al consenso della Parti firmatarie del Protocollo di intesa e alla predisposizione di apposito Atto integrativo al Protocollo in oggetto.

# Articolo 3 – Copertura assicurativa e sicurezza

Le Parti si impegnano a garantire, secondo le modalità vigenti presso gli Enti e per la durata delle attività, la copertura assicurativa antinfortunistica, e a fornire tutte le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

# Articolo 4 – Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici del presente Protocollo di intesa sono:

* per il Forlilpsi il Prof. /Prof.ssa…………….
* per l’Ente…………………..il Dott./Dott..ssa…………….

# Articolo 5 – Prodotti della ricerca

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione,

…………………………..

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e saranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento

# Articolo 6 – Durata dell’Accordo

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni ………….a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell’Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti, nonché sugli obiettivi futuri.

# Articolo 7 – Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato, a mezzo posta elettronica certificata, a tutte le Parti dell’Accordo.

# Articolo 8 – Comunicazione

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.

L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

# Articolo 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Parti in relazione alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Protocollo d’Intesa è competente il Foro di Firenze.

# Articolo 10 – Registrazione e bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R.

di……………….

L’imposta di bollo è assolta con n. ….. contrassegni n. identificativo seriale …….

# Articolo 11– Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall' art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 e trasmesso all’altra Parte mediante posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Per il Forlilpsi, Università degli Studi di Firenze il Direttore, Prof. ssa Vanna Boffo

Per l’Ente…………………..

il Direttore/Dirigente/ Presidente……..